COMUNE DI AVELLINO

Programma Integrato Città Sostenibile
Asse X Sviluppo Urbano Sostenibile - PO FESR 2014-2020

AVELLINO SMART
per una città innovativa, competitiva, sostenibile ed inclusiva

PROCEDURA NEGOZIATA
(ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 mediante RDO su MEPA)

Affidamento del "Servizio di assistenza tecnica relativa all'Organismo Intermedio della Città di Avellino - CONTROLLO" Asse 11 del P.O. FESR Campania 2014/2020"

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

CUP G31E17000290002

Servizio Strategico Europa

tel. 0825/200347
mail: serviziostrategicoeuropa@gmail.com
pec: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione dell'amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Avellino, Servizio Strategico Europa, Piazza del Popolo 83100 Avellino
Responsabile del procedimento: arch. Giuseppina Cerchia
Tel.: 0825/200347 – 349/6689310
E-mail: *pina.cerchia@comune.avellino.it*

Art. 1 – OGGETTO
L'appalto riguarda il *"Servizio di supporto specialistico - gestionale e assistenza tecnica relativa all'Organismo Intermedio della Città di Avellino CONTROLLO",* di cui all'Asse 11 del P.O. FESR Campania 2014/2020".
Il servizio prevede il supporto specialistico di assistenza tecnica relativo all'Organismo Intermedio "Città di Avellino", nello specifico all'UNITA' 5 - Unità di Controllo di I livello del Si.Ge.Co.
Il supporto riguarderà tutte le attività indicate nel Si.Ge.Co (All. 3) riferite alle Unità e l'erogazione delle prestazioni individuate nella relazione tecnico illustrativa e nel prospetto economico.
Sono comprese, inoltre, tutte le operazioni di supporto per il controllo dei dati sul **S.U.R.F.** (Sistema Unico Regionale Fondi - sistema informativo di supporto alla programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e certificazione del P.I.C.S.) predisposto dalla Regione, nonché l'assistenza tecnica necessaria per il controllo delle azioni 3.5.1. e 3.7.1.

Art. 2 –DURATA DEL CONTRATTO
Il servizio avrà la durata di n. 36 (trentasei) mesi con inizio presumibilmente il **21/12/2020 e conclusione il 31/12/2023.**
La durata del servizio è stabilita presuntivamente in 156 settimane, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto e dalla data di avvio del servizio (certificato dalla sottoscrizione di un verbale di avvio delle attività).
L'Amministrazione si riserva in ogni fase di sospendere, interrompere o rinegoziare in riduzione il servizio al fine di garantire l'impiego efficace delle risorse destinate al servizio ovvero in caso di interruzione o riduzione delle risorse assegnate dalla Regione Campania all'organismo intermedio, questo anche oltre la soglia del 20% del valore contrattuale.
Analogamente, l'Amministrazione si riserva **la facoltà di prorogare l'esecuzione del contratto nei limiti e modalità di cui all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n°50/2016**, agli stessi patti e condizioni del contratto sottoscritto.

Art. 3 –AGGIUDICAZIONE
Il contraente verrà selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all'art. 36, comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, tramite R.D.O. sul MePA.

Art. 4 – GRUPPO DI LAVORO
Per l'espletamento del servizio è richiesto un gruppo di lavoro in relazione al supporto dell'UNITA' 5 - Unità di Controllo di I livello, per le attività individuate nel Si.Ge.Co. e le azioni previste nel D.O.S. e nel P.I.C.S. della Città di Avellino.
Per tutto l'insieme delle azioni sopra indicate, il gruppo di lavoro, fermo restando il contributo delle altre competenze ritenute necessarie a realizzarle come proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta migliorativa, deve essere costituito, al minimo, dalle seguenti 2 professionalità:

- **1 Esperto senior "Servizi Amministrativi e Aiuti di Stato"**
  con esperienza documentata non inferiore a tre anni in materia di assistenza tecnica, finalizzata al controllo delle spese di programmi POR FESR.
- **1 Esperto senior "Servizi attinenti alla Programmazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione"**

con esperienza documentata non inferiore a cinque anni in materia di assistenza tecnico-amministrativa, rendicontazione, certificazione e controllo delle spese di programmi POR FESR.

Il gruppo deve essere dotato di autonoma strumentazione informatica per tutta la durata del servizio.
È richiesta l'indicazione delle qualifiche professionali, dei titoli di studio, delle esperienze professionali e dell'impegno annuo previsto di ciascun componente del gruppo di lavoro.
Per ciascun componente del gruppo di lavoro andrà inoltre allegato, all'offerta tecnica, il curriculum vitae, datato, firmato e corredato da un documento di riconoscimento in corso di validità al fine di comprovare l'esperienza maturata nell'ambito delle attività relative al servizio richiesto.

Art. 5 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL GRUPPO DI LAVORO

1. Qualora, durante lo svolgimento del servizio, l'affidatario debba sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, deve formulare specifica e motivata richiesta all'Amministrazione aggiudicatrice, indicando i nominativi e i curricula vitae dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta.
2. L'eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro è ammessa solo se i sostituti presentano requisiti e curricula vitae di valore analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione deve essere preventivamente valutata e autorizzata dalla Amministrazione aggiudicatrice.
3. L'Amministrazione aggiudicatrice può chiedere la sostituzione del personale impegnato nell'erogazione dei servizi, motivando la richiesta. Il curriculum vitae del soggetto proposto in sostituzione deve pervenire alla Amministrazione aggiudicatrice entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta di sostituzione.
4. Per esigenze derivanti dall'attività da svolgere, ovvero, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, i componenti del gruppo di lavoro devono rendersi disponibili all'espletamento del servizio al di fuori della loro normale sede di lavoro.
5. Devono essere previste attività di coordinamento e di formazione per l'intero gruppo di lavoro affinché sia garantito, ove ritenuto opportuno, uno svolgimento integrato delle attività.
6. Al personale facente parte del gruppo di lavoro deve essere assicurato un trattamento economico non inferiore a quello previsto da contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 6 – IMPORTO A BASE DI GARA

1. L'importo stimato del Servizio è pari complessivamente ad **€ 80.000,00** (ottantamilaeuro/00) per l'espletamento del servizio, comprensivo di tutti gli oneri (come nel Piano economico allegato al PAT).
2. Per l'esecuzione del presente servizio, trattandosi di attività di natura intellettuale, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 26, co. 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, e, pertanto, non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" - DUVRI.
3. I servizi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 95 comma 10 del D. Lgs. N. 50/2016, sono di natura intellettuale per i quali non sussiste obbligo di indicazione, da parte dell'appaltatore, del costo della manodopera.
4. I concorrenti devono indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza aziendale, di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
Il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali oneri, relativi alla presente procedura.
5. Il servizio in questione è finanziato con le risorse del POR FESR 2014/20 - ASSE XI Assistenza tecnica e comunicazione.

Art. 7 – STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto, sarà stipulato su MEPA, salvo consegna anticipata dopo l'aggiudicazione definitiva.

2. La decorrenza degli effetti del contratto ha inizio dalla data di efficacia dello stesso. In ogni caso, il soggetto partecipante resta impegnato all'eventuale aggiudicazione e obbligato alla stipula del contratto fin dal momento della presentazione dell'offerta.

Art. 8 – GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. A garanzia degli impegni assunti, l'Aggiudicatario, prima di iniziare l'esecuzione del contratto, deve costituire – ai sensi dell'art 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e con le modalità ivi stabilite – una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, fermo restando quanto previsto dall'art 103, comma 1, terzo periodo, nelle ipotesi di ribasso superiore al 10%.
2. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata secondo le modalità dell'art 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. 3. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato con atto dell'Amministrazione a seguito di regolare verifica di conformità e sempre che non pendano controversie.

Art. 9 – TEMPISTICA

Per ogni azione connessa al raggiungimento degli obiettivi, l'aggiudicatario deve rispettare la tempistica formulata nel piano di lavoro e nell'eventuale riprogrammazione dello stesso che l'Amministrazione dovesse richiedere in corso d'opera.

Art. 10 – OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANO D'OPERA

1. L'aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.
2. L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali dell'Amministrazione, sollevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.
L'Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti.
I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario per tutta la durata del contratto anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Appaltatore.

Art. 11 – PROPRIETA' DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, e non previsti, generati dall'affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione aggiudicatrice che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. L'Aggiudicatario è tenuto a consegnare tali prodotti nella loro interezza, sia su supporto cartaceo che, ove possibile, su supporto informatico. Nel caso in cui fra i prodotti vi siano applicazioni informatiche, dovranno essere consegnate anche le sorgenti dei programmi.

2. Detti diritti, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

Art. 12 – ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'Aggiudicatario, al fine di una perfetta ed efficiente esecuzione del servizio richiesto, ha l'onere di fornire mezzi, materiali e macchinari (ivi compresa l'autonoma strumentazione informatica), prestazioni e quanto altro occorre perché esso sia conforme alle clausole contenute nel presente Capitolato, nonché alle istruzioni fornite dall'Amministrazione.
2. L'Aggiudicatario avrà accesso ai locali dell'Amministrazione e alla documentazione dell'Amministrazione solo dietro autorizzazione dell'Amministrazione stessa. I professionisti impiegati dall'Aggiudicatario sono tenuti ad osservare un contegno adeguato al rispetto delle attività lavorative che vi si svolgono.
3. Su istanza dell'Amministrazione, laddove i suddetti professionisti non usino il contegno ritenuto funzionale al servizio oggetto del presente Capitolato, l'Aggiudicatario dovrà provvedere di conseguenza, eventualmente allontanando e sostituendo le persone non gradite all'Amministrazione, anche in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 16 del D.P.R. del 13 aprile 2013, n. 62.
4. Oltre a quanto stabilito in precedenza, sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio dell'Amministrazione non risultassero eseguiti a regola d'arte e conformemente all'offerta tecnica;
- le spese occorrenti per allontanare e sostituire i professionisti ritenuti inidonei dall'Amministrazione ai sensi del presente articolo.

Art. 13 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante la prestazione del servizio, o comunque in relazione ad essa, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione oggetto di appalto.
2. Il suddetto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetta.
4. L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, al rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

Art. 14 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E COORDINATORE – RAPPORTI CON IL COMMITTENTE – INIZIO DELLE PRESTAZIONI

1. Per la massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci nell'esecuzione del presente affidamento, al momento della stipula del contratto, l'Aggiudicatario indicherà un Coordinatore operativo.
2. Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Aggiudicatario attraverso il Responsabile del Programma.
3. Ogni altra modalità ritenuta necessaria sarà, eventualmente, definita nella fase contrattuale.

4. L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le istruzioni e le direttive fornite dal Committente per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'Aggiudicatario non adempia, il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto medesimo.

Art. 15 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sia nei rapporti con la Stazione appaltante sia nei rapporti con i gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.
2. L'Aggiudicatario, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Avellino della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto. L'Aggiudicatario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi de/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'Aggiudicatario entro 7 giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 giorni dal verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto, il codice identificativo gare CIG e CUP (Codice Unico di Progetto) riportati sugli atti di gara.

Art. 16 – MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il pagamento è effettuato a seguito delle verifiche di legge, dietro presentazione di fattura previa verifica, da parte del Responsabile del Programma, delle prestazioni effettivamente rese e del raggiungimento degli obiettivi prefissati e della relazione favorevole del Responsabile del Programma sulle prestazioni svolte e che attesti il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Trattandosi di appalto di servizi, all'appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016.
3. Le fatture, esclusivamente in forma elettronica e contenenti il codice unico ufficio, devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP).
4. La liquidazione dell'importo avviene, mediante accreditamento su conto corrente bancario dedicato intestato all'Aggiudicatario, entro 30 giorni dal ricevimento di ciascuna fattura.
5. Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, devono sempre essere indicate nella fattura.
6. Si prevede di effettuare pagamenti, con trattenuta del 5% su ciascun pagamento da svincolare dopo rilascio di certificato di regolare esecuzione dell'appalto, corrisposti in 6 tranche nello specifico:

1. entro 3 mesi dalla sottoscrizione del contratto;
2. entro 9 mesi dalla sottoscrizione del contratto;
3. entro 15 mesi dalla sottoscrizione del contratto;
4. entro 21 mesi dalla sottoscrizione del contratto;
5. entro 27 mesi dalla sottoscrizione del contratto;
6. saldo a fine contratto.

7. Il pagamento del corrispettivo sarà, comunque, **subordinato all'effettiva erogazione ed accreditamento delle risorse finanziarie stanziate con delibera di Giunta Regionale n. 206 del 04/04/2018 a valere sull'Asse XI – Assistenza tecnica e comunicazione del POR FESR 2014-2020 e all'avvenuta erogazione degli acconti delle risorse stanziate**.

Art. 17 – VERIFICHE INTERMEDIE - PENALE PER RITARDI

1. L'Amministrazione comunica all'Aggiudicatario il suo giudizio sull'operato svolto e sui tempi impiegati per le varie azioni. Essa si riserva altresì, durante tutto il corso di esecuzione del servizio, di indicare all'Aggiudicatario eventuali modifiche e integrazioni del servizio stesso. L'Aggiudicatario è obbligato a uniformarsi immediatamente alle prescrizioni, senza che ciò comporti un onere aggiuntivo, restando tutto compreso nell'importo globale aggiudicato.
2. Inoltre, qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, l'Aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni dell'Amministrazione. Qualora l'Aggiudicatario si rifiuti di provvedere, l'Amministrazione può valutare l'applicazione delle penali ed eventualmente anche di provvedere con altra ditta, imputando i costi all'Aggiudicatario stesso.
3. Nel caso di ritardi rispetto alla tempistica stabilita nel piano di lavoro concordato con l'Amministrazione, non imputabili alla medesima Amministrazione, è applicata nei confronti dell'Aggiudicatario una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo del presente affidamento. La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta dell'Amministrazione, dallo stato di avanzamento successivo al verificarsi dell'inadempimento o dalla fideiussione, salva, in ogni caso, la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

Art. 18 – CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA

1. Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell'Amministrazione.
2. Il contratto si intende, inoltre, automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente.
3. Costituisce in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

- sostituzione non autorizzata dei componenti del gruppo di lavoro;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase contrattuale;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'Aggiudicatario;
- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale.

4. La risoluzione espressa prevista nel precedente paragrafo diventa operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione fornirà per iscritto all'Aggiudicatario, tramite pec o comunicazione equipollente. La risoluzione dà diritto all'Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell'Affidatario nonché sulla garanzia prestata. La risoluzione dà, altresì, all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, in danno dell'affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dall'Amministrazione rispetto a quello previsto.

Art. 19 – RECESSO

1. L'Amministrazione, può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compresa la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso, il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art 1671 del codice civile. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute. Le modalità e i tempi di liquidazione del pagamento sono quelli previsti dal presente capitolato.
2. È fatto divieto al contraente di recedere dal contratto con l'Amministrazione.

Art. 20– SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Non è ammesso il subappalto in conformità a quanto disposto dall'art 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. È vietata la cessione totale o parziale del contratto; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 21 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Il contratto stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario, non componibili in via amichevole, sono demandate al giudice ordinario.
2. Il Foro competente è quello di Avellino.
3. Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.

Art. 22 – EFFICACIA

Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l'Aggiudicatario dal momento in cui viene comunicata l'offerta, mentre lo sono per l'Amministrazione solo dopo l'approvazione del contratto sottoscritto.

Art. 23 – RINVIO

1. La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente Capitolato e nel Disciplinare allegati e nella relazione tecnica.
2. Per tutto quanto non previsto specificamente dai suddetti documenti e dal presente Capitolato, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Art. 24– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Avellino, lì 23/12/2020

F.to IL DIRIGENTE

dott. Vincenzo Lissa